

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della analisi strategica, della previsione e della valutazione della ricerca e della tecnologia «MONITOR»⁽¹⁾ (1988-1992)

COM(89) 104 def. — SYN 147

(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 24 febbraio 1989)

(89/C 74/05)

La proposta della Commissione viene modificata nel modo seguente.

Preambolo immutato.

Considerando 1 e 2 immutati.

Inserire il seguente nuovo considerando:

«Considerando necessario fornire una garanzia indipendente della qualità della valutazione di ciascun programma di azione di ricerca nel contesto di una procedura di valutazione applicabile a tutte le attività di ricerca svolte a livello europeo;»

Tutti gli altri considerando restano immutati.

Articoli da 1 a 4 immutati.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.
2. **La Commissione è assistita a tal fine da un comitato consultivo, qui di seguito denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.**

Inserire il seguente nuovo articolo:

«Articolo 6

1. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto riguardante i provvedimenti da adottare. Il comitato emette il proprio parere sul progetto entro un periodo di tempo che il presidente stabilisce in funzione dell'urgenza del problema, procedendo eventualmente ad una votazione.
2. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione sia registrata a verbale.
3. La Commissione tiene debito conto del parere emesso dal Comitato e deve informare quest'ultimo delle modalità secondo le quali tale parere è stato preso in considerazione.»

⁽¹⁾ GU n. C 29 del 4. 2. 1989, pag. 4.

Articolo 7

Vedi articolo 6 della versione precedente.

Articolo 8

Vedi articolo 7 della versione precedente.

ALLEGATO

I. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

1. a) L'obiettivo del programma è contribuire ad individuare nuovi orientamenti e priorità per la politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico al fine di articularla meglio con le altre politiche comuni.
 - b) Esso comprende analisi fattuali e strategiche nonché previsioni in relazione all'ambiente scientifico e tecnologico e alla sua interazione con l'evoluzione economica e sociale.
 - c) **Il programma costituisce parte integrante della procedura di revisione del programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità.**
2. **Il programma** comprende tre settori di attività:
- analisi strategica e di impatto (SAST);
 - previsioni FAST;
 - ricerche e studi atti a migliorare le metodologie e l'efficacia della valutazione delle attività di ricerca e sviluppo (SPEAR).

II. CONTENUTO E METODI DI LAVORO

Paragrafi 3 e 4 immutati.

Paragrafo 5:

5. La Commissione stabilisce un calendario annuo delle attività prioritarie che sarà adottato previa consultazione del **comitato**.

Paragrafi 6 e 7 immutati.

Paragrafo 8:

8. Queste attività sono definite sulla base di un programma biennale di lavoro preparato dalla Commissione in collaborazione con il **comitato**.

Paragrafi 9 e 10 immutati.

Paragrafo 11:

11. Le ricerche e gli studi a supporto della valutazione delle attività di R&S a livello comunitario intendono migliorare le basi teoriche e metodologiche e i metodi organizzativi e di gestione dei programmi comunitari, nazionali e internazionali di ricerca e sviluppo. Essi serviranno inoltre ad analizzare e migliorare l'efficacia e l'impatto delle attività di R&S e a **definire una procedura di valutazione applicabile a tutte le attività di ricerca svolte a livello europeo sotto la responsabilità della Commissione e che garantisca l'indipendenza di tale valutazione.**

Paragrafo 12:

Aggiungere i seguenti due punti dopo il secondo trattino:

- «— redigere linee direttrici per la valutazione della qualità della gestione rispetto al sistema articolato di criteri (esecuzione degli stanziamenti, rigore della gestione di bilancio, distribuzione dei contratti, rispetto dei termini, acc.);
- studiare la possibilità di assegnare parti di una data valutazione ad una task force con il compito di esaminare gli elementi di dettaglio e di valutare l'applicazione dei risultati del programma di ricerca in questione.»

Paragrafo 13:

13. La Commissione stabilisce un calendario annuo delle attività prioritarie che sarà adottato previa consultazione del **comitato**.

III. ATTUAZIONE

Paragrafo 14 immutato.

Aggiungere i seguenti nuovi paragrafi:

- «15. La Commissione partecipa attivamente alla divulgazione delle conoscenze e dei risultati ricavati dalle attività SAST, FAST e SPEAR al fine di ottimizzare l'efficacia di MONITOR negli Stati membri. La divulgazione verrà effettuata sotto forma di pubblicazioni nel campo della ricerca, note di carattere politico, organizzazione di «giornate MONITOR» a livello nazionale e altre attività di informazione.
- 16. I contratti stipulati dalla Commissione devono stabilire i diritti e gli obblighi di ogni parte compresi i metodi di divulgazione, di protezione e di valorizzazione dei risultati della ricerca.»

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

COM(89) 6 final

(Presentata dalla Commissione il 23 febbraio 1989)

(89/C 74/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato il 19 dicembre 1984 una risoluzione relativa alla sicurezza stradale ⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 77/143/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 88/449/CEE ⁽³⁾, prevede il controllo tecnico annuale di taluni veicoli a motore;

considerando che gli attuali criteri e metodi di controllo si differenziano da uno Stato membro all'altro, pregiudicando così la parità del livello delle prestazioni sotto il profilo della sicurezza e dell'ambiente dei veicoli controllati in circolazione negli Stati membri;

considerando che, deve essere possibile effettuare controlli sulla base di criteri di controllo tecnico armonizzati fino a quando non acquisteranno efficacia direttive specifiche relative ai vari elementi enumerati nell'allegato II della direttiva 77/143/CEE;

⁽¹⁾ GU n. C 341 del 29. 12. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 10.